

**DELIBERAZIONE 29 MAGGIO 2014  
246/2014/R/GAS**

**VALORIZZAZIONE DEL GAS NATURALE PRELEVATO PRESSO I PUNTI DI RICONSEGNA CUI È EROGATO IL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE A SEGUITO DELLA MANCATA DISALIMENTAZIONE FISICA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 29 maggio 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009–2012, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2009. GOP 46/09 (di seguito: delibera GOP 46/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificata e integrata e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane” (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11) e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo integrato morosità gas” (TIMG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 207/11;
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 166/2012/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/GAS che ha approvato il Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (TISG);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 306/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 352/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2013, 353/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 553/2012/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2013, 25/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 67/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2013, 173/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 286/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2013, 362/2013/R/gas.
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 533/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 574/2013/R/gas) e in particolare l’Allegato A (RQDG).

**CONSIDERATO CHE:**

- il TIMG disciplina, relativamente al settore del gas naturale, le situazioni di inadempimento delle obbligazioni di pagamento dei clienti finali (di seguito: morosità) relative a punti di riconsegna nella loro titolarità e prevede, tra l’altro, l’attivazione dei servizi di ultima istanza nei confronti:
  - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna non disalimentabili per i quali deve essere garantita la continuità della fornitura e per i quali, conseguentemente, non si applicano gli istituti finalizzati alla sospensione della fornitura;
  - dei clienti finali titolari di punti di riconsegna per i quali, pur trovando applicazione i predetti istituti, non risulti materialmente possibile la chiusura o l’intervento di interruzione a monte del punto di riconsegna;
- il Titolo IV, del TIVG definisce la disciplina dei servizi di ultima istanza per il gas naturale prevedendo le modalità di attivazione e le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza e del servizio di *default*, così come riformato dalla deliberazione 241/2013/R/gas, stabilendo in particolare:
  - i criteri generali per l’individuazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di uno o più fornitori di ultima istanza: (di seguito: FUI) e di uno o

- più fornitori del servizio di *default* sulla rete di distribuzione (di seguito: FD<sub>D</sub>) (comma 30.1);
- le condizioni di erogazione del servizio di fornitura di ultima istanza, comprese le procedure di attivazione e cessazione del servizio medesimo, nonché gli specifici meccanismi perequativi per il FUI (sezione 1 del Titolo IV);
  - le condizioni di erogazione del servizio di *default*, comprese le procedure di attivazione e cessazione del servizio medesimo, nonché gli specifici meccanismi perequativi per il FD<sub>D</sub> (sezione 2 del Titolo IV);
  - gli obblighi in capo all'impresa di distribuzione nei casi dei servizi di ultima istanza, nonché la definizione di specifiche penali o indennizzi in caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi (sezione 3 del Titolo IV);
- con riferimento agli obblighi in capo all'impresa di distribuzione nell'ambito dell'erogazione del servizio di *default*, l'articolo 40, del TIVG – così come riformato dalla deliberazione 241/2013/R/gas – prevede che l'impresa di distribuzione:
    - effettui le comunicazioni al FUI e al FD<sub>D</sub> nei termini previsti dalla regolazione e metta a disposizione dei medesimi soggetti, nell'ambito delle richieste di attivazione dei servizi di ultima istanza, tutte le informazioni necessarie per la corretta fornitura di ciascuno dei suddetti servizi (comma 40.1, lettere a) e c));
    - effettui le comunicazioni di attivazione dei servizi di ultima istanza al cliente finale nei termini previsti dalla regolazione (comma 40.1, lettera b));
    - qualora l'attivazione del servizio di *default* sia avvenuta per cessazione amministrativa per morosità del cliente finale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (ai sensi dell'articolo 17, del TIMG) ovvero dopo 5 mesi negli altri casi, ponga in essere tutte le azioni necessarie per la disalimentazione fisica del punto di riconsegna e, qualora tale disalimentazione fisica non si realizzi, intraprenda le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere l'esecuzione forzata della predetta disalimentazione; (comma 40.2, lettera a));
  - inoltre, qualora l'impresa di distribuzione non porti ad esito la disalimentazione fisica del punto di riconsegna nei termini di cui al citato comma 40.2, lettera a) del TIVG, l'articolo 43 del TIVG prevede che l'impresa di distribuzione debba versare alla Cassa:
    - a) per il primo anno di attuazione della disciplina, entrata in vigore a partire dal mese di giugno 2013, un ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all'articolo 10, del TIVG con riferimento al punto di riconsegna a cui è erogato il servizio di *default*;
    - b) successivamente, l'ammontare di cui alla precedente lettera a) è incrementato del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default* e non sono stati disalimentati;
  - a tale fine, il comma 43.2, del TIVG prevede altresì che nei provvedimenti con cui saranno determinate le tariffe per il servizio di distribuzione e misura del gas naturale per il quarto periodo regolatorio, l'importo riconosciuto all'impresa di distribuzione ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione è modificato per tenere conto del valore relativo all'approvvigionamento del gas

naturale prelevato presso i punti di riconsegna cui è erogato il servizio di *default* che non sono stati disalimentati;

- infine, la sopra menzionata deliberazione 241/2013/R/gas ha previsto che, con successivo provvedimento, l'Autorità definisca le modalità di quantificazione del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale da utilizzare ai fini dei versamenti da parte dell'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 43, del TIVG.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- sono pervenute ulteriori richieste di chiarimento da parte di alcuni operatori in merito all'esatta individuazione del termine di cui al comma 40.2, lettera a), del TIVG, per portare a esito le attività di disalimentazione, decorso inutilmente il quale l'impresa di distribuzione è tenuta ai versamenti di cui all'articolo 43 del TIVG; ciò anche con riferimento ai casi di attivazione del servizio di *default* per morosità del cliente finale e alle azioni giudiziarie volte a ottenere l'esecuzione forzata della disalimentazione di quest'ultimo;
- al riguardo, occorre ricordare che le predette disposizioni attuano un sistema volto a responsabilizzare l'impresa di distribuzione nella disalimentazione tempestiva del punto di prelievo oggetto del servizio di *default* (comma 32.1, lettera a), del TIVG), in particolare:
  - a) ponendo il principio della restituzione dei ricavi di distribuzione in caso di ritardato o omesso adempimento da parte dell'impresa (comma 43.1, lettera a), del TIVG);
  - b) prevedendo un termine per l'operatività di tale principio, termine che tenga anche conto del ricorso alle autorità giudiziarie;
  - c) mitigando l'effetto del predetto principio nei casi in cui l'impresa di distribuzione dimostri obiettive difficoltà nel rispettare i predetti termini; ove ricorra tale situazione, infatti, da valutare caso per caso, l'impresa è tenuta a restituire solo una quota dei ricavi di distribuzione (e non la totalità – comma 43.4, lettera b), del TIVG), oppure è sollevata da ogni restituzione qualora l'inadempimento sia dovuto all'intervento di una pubblica autorità (comma 43.5 del TIVG);
  - d) per contro, nei casi in cui l'inadempimento dell'impresa di distribuzione perduri eccessivamente, l'onere generato per il sistema dalla prosecuzione del servizio di *default*, viene posto a carico (non più dei soli consumatori finali, ma) anche della medesima impresa inadempiente anche per la parte relativa al costo di approvvigionamento del gas (comma 43.1, lettera b), del TIVG);
- quanto al termine di cui alla precedente lettera b), esso corrisponde alla durata tendenziale del servizio di *default*, il quale, una volta attivato, dovrebbe concludersi entro i sei mesi successivi (pur essendo il FD<sub>D</sub> tenuto a erogare il servizio fino all'effettivo cambio di fornitore da parte del cliente finale, ovvero della disalimentazione fisica del punto – articolo 34 TIVG); tale termine pertanto:
  - scade alla fine del sesto mese dall'attivazione del servizio di *default* qualora esso sia attivato per cessazione amministrativa per morosità del cliente finale a seguito di impossibilità di Interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna (articolo 17 TIMG); ciò in quanto l'impresa di distribuzione è tenuta a continuare a porre in essere le attività di disalimentazione dall'attivazione del servizio senza apposita richiesta del FD<sub>D</sub> (comma 35.5, lettera a), del TIVG);

- negli altri casi, invece, poiché il FD<sub>D</sub> è tenuto chiedere la disalimentazione ai sensi del TIMG (a fronte dell'inadempimento del cliente finale di trovare un nuovo fornitore entro i primi cinque mesi di servizio), il predetto termine scade alla fine del sesto mese da tale richiesta di sospensione;
- qualora pertanto, alla scadenza dei termini sopra indicati, l'impresa di distribuzione non sia riuscita a disalimentare fisicamente il punto di riconsegna, o mediante chiusura, o mediante interruzione, ovvero mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne autorizzi l'esecuzione forzata, l'impresa è tenuta ad effettuare i versamenti alla Cassa degli importi definiti ai sensi dell'articolo 43 del TIVG;
- eventuali ritardi o inadempimenti da parte dell'impresa di distribuzione, che dipendano da possibili esiti delle iniziative giudiziarie, potranno essere valutati, caso per caso, ai sensi e per gli effetti del comma 43.5 del TIVG.

**RITENUTO:**

- necessario dare seguito alle previsioni di cui alla deliberazione 241/2013/R/gas, definendo le modalità di quantificazione del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale da utilizzare ai fini dei versamenti, da parte dell'impresa di distribuzione, ai sensi dell'articolo 43, del TIVG, a partire dal mese di giugno 2014;
- necessario prevedere, a tal fine, che la quantificazione del valore relativo all'approvvigionamento del gas naturale sia allineato ai prezzi che si formano nel mercato del gas naturale in Italia, secondo una logica coerente con le modalità di valorizzazione utilizzata per la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela ai sensi dell'articolo 6, del TIVG;
- sia, conseguentemente, opportuno che la valorizzazione del gas naturale erogato a un punto di riconsegna a seguito della mancata disalimentazione fisica sia definita adottando il medesimo criterio di valorizzazione dei costi di approvvigionamento della materia prima nei mercati all'ingrosso di cui al comma 6.2, del TIVG, aumentato per tenere conto dei costi di trasporto dal PSV alla cabina Remi, prevedendo di valorizzare tali costi considerando la componente relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del medesimo provvedimento,
- sia, altresì, opportuno, al fine di assicurare certezza applicativa alle norme relative ai versamenti alla Cassa ai sensi dell'articolo 43, del TIVG, fornire – in coerenza con l'assetto descritto nei precedenti considerati – i chiarimenti richiesti dagli operatori circa l'esatta individuazione del termine da cui devono decorrere i predetti versamenti;
- gli interventi sopra descritti siano, rispettivamente, meramente attuativi e di mero chiarimento di precedenti atti di regolazione dell'Autorità in tema di servizio di *default* già sottoposti ad ampia consultazione; e che, pertanto, non sussistano i presupposti per procedere a una ulteriore attività di consultazione, in coerenza con quanto previsto dal comma 4.3, della deliberazione GOP 46/09

**DELIBERA**

1. dopo l'articolo 43.1, del TIVG è inserito il seguente comma:

“43.1bis Per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui all’articolo 40.2, l’impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare i versamenti di cui al comma 43.1 con riferimento al periodo di quantificazione dell’ammontare, fissato pari a:

- nei casi di cui al comma 35.4, il numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla richiesta di chiusura del punto di riconsegna, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter;
- nei casi di cui all’articolo 35.5, il numero dei giorni successivi alla fine del sesto mese dalla data di attivazione del servizio di *default*, e fino al verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 43.1ter.

43.1ter Le condizioni per il termine del computo dei giorni relativi al periodo di quantificazione dell’ammontare di cui al comma 43.1bis sono, alternativamente:

- l’avvenuta disalimentazione del punto di riconsegna;
- la cessazione del servizio di *default* a seguito del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 35.1;
- la revoca della richiesta di interruzione di cui al comma 35.5bis.

43.1quater A decorrere dal mese di giugno 2014, per ciascun punto di riconsegna disalimentabile cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica di cui all’articolo 40.2, l’ammontare di cui al comma 43.1 è pari a:

$$AV = RTD + \sum_t Val_{gas,t}$$

con:

$$Val_{gas,t} = (C_{MEM,t} + QT_{i,t}) * V_t$$

e dove:

- *RTD* è pari all’ammontare equivalente ai ricavi derivanti dalla componente relativa al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione di cui all’articolo 10;
- $C_{MEM,t}$  è pari al valore, espresso in €Gj, della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso di cui all’articolo 6, nel trimestre *t*-esimo;
- $QT_{i,t}$  è pari al valore, espresso in €Gj, della componente relativa al servizio di trasporto di cui all’articolo 8, nel trimestre *t*-esimo;
- $V_t$  è pari all’energia, espressa in GJ, erogata nel trimestre *t*-esimo nell’ambito del servizio di *default* presso un punto di riconsegna cui non è stata portata a termine la disalimentazione fisica determinata sulla base dei prelievi effettuati nel periodo di quantificazione dell’ammontare definito ai sensi del comma 43.1bis.”;

2. il presente provvedimento e il TIVG sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

29 maggio 2014

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni